

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA

PARERE N. 6 DEL 05.03.2012

Operazioni intracomunitarie ed elenco vies

IL QUESITO

Si chiede di fornire indicazione circa gli obblighi di iscrizione al Vies e le conseguenze in caso di acquisti e vendite intracomunitarie in mancanza di iscrizione.

PREMESSA

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono effettuare nella dichiarazione di inizio attività una manifestazione di volontà in tal senso (articolo 27 del DL n. 78/2010, che modifica l'articolo 35, comma 2, del Decreto IVA). Tale manifestazione di volontà è indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, conseguentemente, per la corretta qualificazione delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi che vedono coinvolto un interlocutore UE. Le operazioni interessate sono gli acquisti o le cessioni di beni da/verso altri Paesi membri della UE, nonché l'acquisto e/o la fornitura di servizi cd. generici, per i quali, cioè, si applica la regola generale di tassazione nel paese del committente di cui all'articolo 7-ter del Decreto IVA, verso soggetti passivi UE (CM n. 28 del 2011).

AUTORIZZAZIONE E DINIEGO/REVOCA DELL'ISCRIZIONE NEL VIES

Ebbene, i soggetti italiani in possesso di partita Iva non possono effettuare scambi intracomunitari, nei successivi primi 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, dal momento che per questo periodo la loro soggettività Iva attiva e passiva relativa alle operazioni intracomunitarie è sospesa, in attesa dell'eventuale provvedimento di diniego ad effettuare scambi intraUE da parte dell'Agenzia delle entrate. L'autorizzazione scatta, infatti, implicitamente, attraverso un meccanismo di silenzio-assenso, e può, comunque, essere revocata in ogni momento dall'Agenzia delle entrate. Pertanto, sino al 30° giorno dall'apertura della stessa tali soggetti possono effettuare esclusivamente operazioni interne, vale a dire acquisti/vendite da/a soggetti nazionali.

Trascorso, però, il 30° giorno senza che vi stato il diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria, il soggetto passivo viene inserito nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ("VAT Information Exchange System" - VIES). Si può accedere a tale archivio informatico dal sito dell'agenzia delle entrate per eventuali interrogazioni. Originariamente, invece, una volta rilasciata la partita IVA, l'inserimento nel Vies

era pressoché automatico e venivano inseriti nello stesso anche soggetti che magari non effettuavano alcun tipo di operazione commerciale con partner comunitari. I provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2010 (prot. nn. 2010/188376 e 2010/188381) hanno fissato le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie nonché i criteri e le modalità per l'inclusione delle partite IVA dei soggetti UE nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano tale tipologia di operazioni. Al riguardo, occorre rilevare che, fermo restando il provvedimento di diniego, entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate svolge controlli più approfonditi che possono eventualmente comportare l'emissione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad effettuare scambi intracomunitari (in questa ipotesi è prevista tuttavia la possibilità di un contraddittorio e comunque si può ricorrere in commissione tributaria). Gli elementi oggetto di controllo da parte di AE sono, in particolare:

- a) mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi, che comportano cessazione d'ufficio della partita Iva;
- b) assenza dei requisiti che legittimano l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati;
- c) analisi del rischio della posizione dei contribuenti in base a criteri appositamente individuati;
- d) cessazione dell'attività economica, previa dichiarazione del soggetto o accertamento dell'amministrazione finanziaria;
- e) dichiarazione di dati falsi oppure omessa comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati rilevanti ai fini dell'identificazione Iva;
- f) gravi inadempimenti concernenti gli obblighi IVA nei cinque periodi d'imposta precedenti;
- g) coinvolgimento in frodi fiscali da parte del titolare dell'impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci;
- h) altri elementi di criticità e di rischio a disposizione dell'amministrazione.

ADEMPIMENTI

Per quanto concerne gli adempimenti, l'obbligo di manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere adempiuto in sede di apertura della partita IVA compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), indicando, in particolare, l'ammontare annuo delle operazioni intracomunitarie che si presumono di effettuare nei confronti di operatori UE; ciò anche nell'ipotesi in cui le operazioni presunte siano costituite da sole prestazioni di servizi UE.

Per gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta è sufficiente, invece, a tal fine, la selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7.

L'obbligo in questione riguarda, inoltre, anche i soggetti già titolari di partita IVA, i quali sono tenuti a presentare (sia a mano, sia tramite raccomandata o posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione) apposita istanza ad un qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate o, qualora la stessa sia presentata da soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell'articolo 35-ter del DPR n. 633 del 1972, al Centro Operativo di Pescara.

In caso di trasformazioni sostanziali soggettive (es. fusione, scissione, etc.) in cui il dante causa già compie operazioni intracomunitarie, deve essere comunque presentata l'apposita istanza ad effettuare operazioni intracomunitarie, fermo restando che in questa ipotesi è possibile ottenere dall'Agenzia delle entrate una certificazione che consente di continuare ad effettuare scambi con operatori UE anche nei 30 giorni immediatamente successivi alla richiesta.

Le domande di cancellazione (è possibile in ogni momento retrocedere dall'opzione) devono essere presentate secondo le stesse modalità. Non si ravvede comunque una particolare utilità nel richiedere la cancellazione dal Vies.

L'ISCRIZIONE AL VIES PER SOGGETTI PARTICOLARI

Si ricorda che devono effettuare la richiesta di inclusione nel Vies anche i seguenti soggetti: contribuenti minimi (ovvero superminimi) allorchè effettuano acquisti intracomunitari; enti non commerciali non soggetti Iva, che non effettuano alcun tipo di attività commerciale, laddove siano però tenuti ad identificarsi ai fini IVA avendo superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari ovvero optato per l'applicazione dell'imposta in Italia; produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 che hanno superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari o che hanno optato per la tassazione in Italia.

SOGGETTIVITA' "SOSPESA"

Nei primi 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, come già detto, non possono effettuarsi scambi intracomunitari. La soggettività attiva e passiva relativa alle operazioni intracomunitarie dei soggetti che hanno manifestato la volontà di effettuare scambi intracomunitari, infatti, è sospesa in attesa dell'eventuale provvedimento di diniego ad effettuare scambi intraUE da parte dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei predetti 30 giorni (o comunque da soggetti Iva che non hanno chiesto l'apposita autorizzazione) non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. In particolare, le operazioni transnazionali effettuate da un soggetto Iva nazionale non ancora incluso nell'archivio VIES devono considerarsi assoggettate ad imposta in Italia, con applicazione delle pertinenti sanzioni laddove si sia, invece, applicato il regime fiscale proprio delle operazioni intracomunitarie (C.M. n. 39/2011). Il soggetto passivo Iva che effettua acquisti intracomunitari senza essere iscritto nell'archivio Vies è tenuto, invece, a corrispondere al fornitore estero l'IVA dello stato membro di fornitura, senza, tuttavia, la possibilità di chiedere a rimborso a tale imposta estera, così come chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione di recenti incontri con la stampa specializzata (Telefisco). In sostanza il soggetto passivo Iva italiano si configura con un soggetto consumatore non dotato di partita Iva. L'esclusione dal diritto al rimborso si spiega con la circostanza che in relazione a tali operazioni non è in linea generale prevista l'applicazione dell'imposta, talchè se applica dal fornitore estero non vi sono i presupposti per il suo rimborso. Ne consegue che il soggetto di cui trattasi registrerà la fattura del fornitore estero in cui il medesimo ha indicato l'Iva del proprio paese, non detrarrà la relativa Iva estera e non potrà chiederla a rimborso. Non applicherà il reverse charge e non trasmetterà alcun modello Intra.

Allo stesso modo in caso di vendita di bene ad un soggetto intracomunitario, emetterà fattura con Iva italiana, la verserà all'erario e non trasmetterà alcun modello Intra.

CONSIDERAZIONI FINALI

In ordine a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, occorre evidenziare innanzitutto che, nella sostanza, i soggetti IVA nazionali possono liberamente decidere se iscriversi o meno al Vies. Ciò dipenderà dall'entità degli acquisti intracomunitari che dovranno effettuare, nonché all'eventuale esistenza di limiti alla detrazione dell'Iva sugli acquisti. In alcuni casi (effettuazione di operazioni di scarso valore o esclusione dal diritto alla detrazione), infatti, potrebbe essere più conveniente

versare (senza rimborso) l'IVA estera piuttosto che effettuare tutti gli adempimenti previsti (iscrizione al Vies, reverse charge, modello Intrastat, ecc..). Inoltre, l'operatore nazionale potrà in questo modo scegliere di acquistare i beni e/o i servizi nello Stato membro che applica aliquote Iva più vantaggiose.

Normativa di riferimento

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 - Titolo II, Capo II

Legge 29 ottobre 1993, n. 427

Articolo 27 del DL n. 78/2010

Articolo 35, comma 2, del Decreto IVA

Articolo 7-ter del Decreto IVA

Articolo 35-ter del DPR n. 633 del 1972

Articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972

Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2010 (prot. nn. 2010/188376 e 2010/188381)

Prassi di riferimento

CM n. 28 del 2011

C.M. n. 39/2011

Fondazione Studi
Il Coordinamento Scientifico